al suo giudizio, essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia servita del suo potere in modo manifestamente errato (v. sentenza 16 dicembre 1987, Delauche/Commissione, causa 111/86, Racc. pag. 5345).

3. Secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
16 ottobre 1990 *

Nella causa T-128/89,

Christian Brumter, ex dipendente del Consiglio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Gijs Peeters, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore della direzione delle questioni giuridiche della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione 25 novembre 1988 del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, relativa alla promozione di otto dipendenti al grado A5,

* Lingua processuale: il francese.

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dai signori D.A.O. Edward, presidente, R. Schintgen e R. García-Valdecasas, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.